TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Nell'interesse **Prof. Romeo Alessandro nato a** [redacted] **e residente** [redacted] **C.F.** [redacted] rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv. Angelo Orlando, C.F. [redacted], e dall'Avv. Giovanni Tarzia del Foro di Reggio Calabria, C.F. [redacted], con studio in Melito di Porto Salvo (RC) via Giordano Bruno n. 40, CAP 89063, PEC in REGINDE: avv.giovannitarzia@pec.it, entrambi del Foro di Reggio Calabria, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'Avv. Angelo Orlando sito in Bova Marina (RC), via Concordia n. 29, CAP 89035, giusta procura in calce al presente atto.

I difensori dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche inerenti al presente procedimento presso i propri recapiti di posta elettronica certificata, entrambi presenti in REGINDE: avv.angeloorlando90@pec.it e avv.giovannitarzia@pec.it.

-Ricorrente

Contro

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con sede in Via Trastevere 76/A, Roma (RM), C.F. [redacted], in persona del Ministro *pro tempore*,

resistente

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna Ufficio XI - Ambito territoriale di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via G. Mazzini, 6 – 42121 Reggio Emilia, Codice fiscale: [redacted]

resistente

Entrambi domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, con Sede in Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123 C.F. [redacted] **ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it,** PEC IN REGINDE;

PREMESSO IN FATTO

Il ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella prima fascia delle graduatorie per le supplenze (GPS) per la Provincia di Reggio Emilia, anni 2026-28 secondo l'O.M. 16 febbraio 2026, n. 27.

Vi ha provveduto per la classe di concorso ADSS (Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado), con riserva, in attesa di riconoscimento del titolo estero, come si vede da pag. 5 della domanda di partecipazione alle GPS (protocollata), alla quale si rimanda per quanto concerne le dichiarazioni da lui rese in forma di autocertificazione.

Il titolo di accesso ivi dichiarato, estero e conseguito in Spagna, riporta data del 11.03.2025.

Inopinatamente, col decreto di esclusione qui impugnato, emesso dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia, provvedimento di esclusione dalle GPS 2026/2028 (Registro-DecretiR.0000858.04-08-2026 decreto del Dirigente, **v. all. 1 ed elenco allegato v. all. 2**), il ricorrente veniva escluso dalla GPS I fascia ADSS, con riserva nella quale dovrebbe invece trovarsi, inserito, con riserva in attesa di riconoscimento del titolo estero.

Ciò avveniva, per "*MANCANZA REQUISITI ART. 7 O.M. 27/2026.*

La motivazione, invero generica in quanto la norma disciplina diversi aspetti differenti tra loro, può essere individuata nella, paventata, presunta, assenza della presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero, antecedentemente, alla scadenza della domanda di GPS (16 marzo 2026), presso l'ufficio competente.

RITENUTO IN DIRITTO

In primis si rileva che è il Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, l'organo giudiziario provvisto della giurisdizione.

Per quanto concerne la competenza territoriale, nel caso di specie, ex art. 413, comma 5, c.p.c essa si radica nel Tribunale di Reggio Emilia, in quanto il ricorrente ha un contratto attuale, di docenza alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, in Istituto Scolastico la cui sede ricade nella circoscrizione di Reggio Emilia, con conseguente competenza dell'evocato Tribunale, e nel Distretto di Corte d'Appello di Bologna, con conseguente domiciliazione ex lege delle resistenti presso l'Avvocatura dello Stato di Bologna.

In primis, alla domanda GPS sia stato allegata la documentazione di cui all'art. 7, comma 12, lett. A), e dunque che la motivazione dell'esclusione sia limitata all'assenza a dire del MIM, dell'istanza di riconoscimento inoltrata ante 16 marzo 2026.

Notoriamente, il sistema informatico che regola la domanda, gestito da una delle parti resistenti, non rilascia sin dal 2020, la ricevuta sugli allegati presentati. Tale carenza sarà imputabile solo ed esclusivamente al resistente MIM.

Come si vede, del resto, titolo e traduzione asseverata sono disponibili al ricorrente, rispettivamente, dal 11.03.2025 e dal 24.03.2025 e sono pertanto stati allegati.

Nel merito, si rileva, ricostruendo non senza difficoltà che in ciò risieda il motivo escludente:

L'Art. 4, comma 7, LETT. E) ii dell'O.M. 27 del 16.02.2026, prevede che *"qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro i termini di presentazione dell'istanza";*

Il provvedimento di esclusione non è adeguato al caso di specie e va disapplicato, in quanto:

1) Il ricorrente ha autocertificato sotto la propria responsabilità nella domanda di aver inoltrato domanda di riconoscimento al MUR in data 05.04.2025;
2) Effettivamente ciò è veritiero, si allega la stessa PEC di invio dell'istanza, che contiene il titolo estero peraltro poi allegato anche alla domanda GPS e la richiesta di avvio della procedura, oltre alla ricevuta del MUR contraddistinta dal protocollo n. 4846 del 05.04.2025.
3) L'istanza come attestato dalla pec in formato .eml, contiene lo stesso titolo dichiarato a pag. 5 della domanda di GPS (coincide, come si vede, la data e l'ente che lo ha rilasciato).

Per partecipare alle GPS con un titolo estero, con riserva, è necessaria la previa presentazione di un'istanza di riconoscimento, precedente al 16 marzo del 2026, data di scadenza della domanda GPS (appunto, art. 7 comma 4, LETT. E) ii) dell'O.M. 27 del 16/02/2026).

L'inserimento con riserva presuppone ed è consentito solo a seguito dell'indicazione di aver presentato già l'istanza di riconoscimento presso l'amministrazione competente.

La motivazione, intanto, certificherebbe come vero un fatto non corrispondente a verità e ciò è da solo sufficiente alla sua disapplicazione, perché l'istanza è stata presentata nei termini previsti.

La questione che si pone, andando al vero nucleo della vicenda, è che l'istanza di riconoscimento sia stata inviata al MUR e non al MIM, **tuttavia, ciò non poteva condurre all'esclusione, come subito si esporrà.**

È opportuno ricostruire la vicenda per fasi.

Lo stesso Ministero resistente, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 1219 del 10.8.2021 (Registro Ufficiale), OGGETTO: "*GPS Sostegno* –

Previsioni del DM 51/2021 in merito ai titoli di specializzazione", per insegnamento su posti di sostegno acquisiti all'estero. Parere.", precisava che le istanze sul riconoscimento del titolo estero sul sostegno (proprio ai fini dell'inclusione nelle relative GPS), dovevano essere inoltrate al MUR e non all'allora MIUR.

Effettivamente, in seguito, 8 aprile 2024, il M.I.M. variava orientamento:

Si richiama la circolare MIM prot. n. 13731 dell'8 aprile 2024 avente come oggetto "*Istruzioni operative sulle modalità di trasmissione dei documenti da parte degli interessati che hanno formulato domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero su piattaforma SIDI "Riconoscimento Professione Docente" del Ministero dell'Istruzione e del merito*"; *Considerato che la circolare di cui al punto precedente afferma che l'utilizzo esclusivo dell'applicativo "risponde […] all'esigenza di attuare le più recenti disposizioni in materia di digitalizzazione dei pubblici servizi, allo scopo di semplificare e velocizzare il processo di riconoscimento delle qualifiche professionali di docente e di educatore per l'infanzia, precedentemente effettuato in modalità cartacea"; Considerato che la medesima circolare stabilisce che "qualsiasi documentazione pervenuta in altre modalità presso gli uffici del Ministero è considerata irricevibile";*

Pertanto, dall'8 agosto 2024 veniva invertita la rotta e competente per le richieste in esame diveniva il MIM, mentre il ricorrente inoltrava la domanda di riconoscimento, per mero errore, al MUR in data 05.04.2025, quindi in seguito alla predetta nota.

Vi è ora da tenere in considerazione che il titolo di cui trattasi è post-universitario e di qualifica professionale, ai fini dell'inclusione nelle GPS e/o per lo svolgimento della professione docente, e inoltre è *ictu oculi* rientrante tra quelli indicati alla predetta nota dell'8 agosto 2024 del M.I.M., pertanto poteva desumersi agevolmente, che l'istanza di riconoscimento del Romeo fosse stata trasmessa ad un Ufficio non competente sulla richiesta, e dunque fosse in realtà rivolta al MIM.

Il MUR non poteva non avvedersi dell'errore di inoltro, in quanto non è un'amministrazione del tutto estranea al procedimento, essendo tenuta a rendere al M.I.M. un parere e quindi competente in fase endoprocedimentale sulla richiesta in esame.

Scriveva, altresì, lo stesso ricorrente nell'istanza rivolta al MUR:

"SI CHIEDE, ALTRESI', CHE qualora il Ministero in indirizzo, manifesti la propria incompetenza in tutto o in parte alla presente richiesta di Riconoscimento Accademico ai sensi dell'art 38 comma 3.2. del Dlgs 165/01, nell'alveo delle funzioni attribuite per legge allo stesso Ministero e nell'ottica dei nuovi principi di collaborazione e buona fede nella semplificazione dei procedimenti e dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni contenuti nel nuovo art. 1, L. n. 241/1990, novellato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, di provvedere alla presente richiesta di Riconoscimento Accademico , così come previsto dalla legge di cui all'oggetto, direttamente o attraverso gli Istituiti di Formazione Superiore , delegati e/o competenti, che, purtroppo, ad oggi sono sconosciuti allo scrivente".

La domanda è stata protocollata dal MUR, ciò è idoneo a fondare un affidamento dell'istante, rilevante ex art. 2 della Costituzione e sull'Amministrazione che ha ricevuto la domanda incombeva un dovere di buona fede e di non aggravamento del procedimento amministrativo.

Con un minimo sforzo di diligenza gli Uffici che hanno ricevuto ed esaminato l'istanza ben avrebbero potuto avvedersi che la stessa era stata in sostanza rivolta al MIM e provvedere di conseguenza, informandone gli uffici ed il privato interessati.

Soprattutto, il privato anche per il fatto che non ha mai ricevuto comunicazioni al riguardo dal MUR, poteva e doveva riporre affidamento sul transito della sua richiesta all'Ufficio competente del MIM, in ossequio ai noti princìpi giurisprudenziali.

Se ciò fosse stato fatto (e comunque il ricorrente deve essere garantito nel suo affidamento e tenuto esente da ogni conseguenza pregiudizievole per le omissioni della P.A.), il ricorrente non avrebbe subìto il pregiudizio dell'esclusione.

Va disapplicata, inoltre, e non può essere considerata cogente, qualsivoglia disposizione ministeriale che preveda l'irricevibilità dell'istanza di riconoscimento del titolo estero, qualora pervenuta tramite canali diversi rispetto al SIDI e non dall'apposito portale MIM RPD (Riconoscimento Professione Docente), perché appunto, tale previsione si pone in contrasto con i principi di buona fede, leale collaborazione e divieto di aggravamento del procedimento amministrativo.

L'amministrazione scolastica avrebbe dovuto ricevere l'istanza corredata dalla documentazione di supporto, trasmessale dal MUR, o, a tutto concedere non poteva (come subito si dirà) procedere con l'esclusione senza attivare, il soccorso istruttorio, onde consentire al ricorrente di rendere i chiarimenti e fornire la documentazione e/o i dati al fine di evitare l'esclusione, essendo, in ogni ipotesi, palesemente sproporzionato il provvedimento escludente.

Infatti il requisito essenziale si poteva dire pienamente integrato prima del 16 marzo del 2026, essendo consentite integrazioni e chiarimenti su aspetti non sostanziali.

Si evince che l'istanza di riconoscimento del titolo estero era presente presso il MUR già dal 05.04.2025.

È inequivocabile che l'istanza di riconoscimento in virtù del corretto incedere dell'azione amministrativa, doveva essere, al momento della valutazione della domanda GPS del Romeo, già da tempo presente negli archivi della stessa amministrazione che poi ha proceduto all'esclusione dalla graduatoria.

Il dato **è stato correttamente indicato in domanda GPS (v. pag. 5 della domanda) e con la minima diligenza possibile si evinceva che era pendente, antecedentemente, la procedura di riconoscimento del titolo estero che stava dichiarando.**

Ciò doveva spingere l'Ufficio a tutelare, in virtù del principio di buona fede, la posizione del candidato.

Va, comunque, disapplicato l'art. 7 comma 4, lett. E) ii, dell'O.M. 16 febbraio 2026 n. 27 o comunque l'USP è incorso in una violazione e falsa applicazione della norma.

Si deve evidenziare, al pari di quanto fatto dal Giudice amministrativo, che l'art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990 impone *l'acquisizione d'ufficio dei documenti necessari all'istruttoria quando siano in possesso dell'amministrazione procedente* ***o detenuti istituzionalmente da altra pubblica amministrazione, potendo essere richiesti all'interessato soltanto gli elementi necessari alla loro ricerca.***

Il Prof. Romeo aveva già fornito perlomeno il dato essenziale (presentazione dell'istanza di riconoscimento del titolo estero al MUR, con autocertificazione a pag. 5 della domanda GPS), quindi fornito dichiarazioni nella misura necessaria a indurre l'amministrazione a riporre la dovuta attenzione ed assumere eventuali informazioni ulteriori.

All'istanza di riconoscimento, inoltre, come si vede dall'elenco allegati alla stessa, era allegato il titolo estero con la relativa traduzione, e tali documenti ex art. 12, comma 7, lett. A dell'O.M. 16/02/2026 n. 27 sono stati allegati alla domanda GPS (ciò non è stato mai oggetto di contestazione e non può più esserlo),

Inoltre, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "***le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da***

parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato".

Il dato indispensabile era che l'istanza di riconoscimento era antecedente al 16.03.2026 al MUR, il resto era tutto integrabile ricorrendo ai poteri del soccorso istruttorio.

Mai e in nessun caso l'USP avrebbe potuto procedere con l'esclusione.

Il reperimento officioso dei documenti o la richiesta di informazioni volte alla ricerca dei dati e documenti con data certa di protocollazione, non violerebbe affatto la *par condicio* concorsuale, trattandosi di titoli già in possesso dei candidati, di requisiti formatisi e depositi perfezionatisi ben prima del 16 marzo 2026, oltre un anno prima nella fattispecie, connotandosi ogni esclusione, nonostante tali elementi, **come abnorme, sproporzionata e non affatto collegata ad alcun interesse pubblicistico o di *par condicio* dei concorrenti.**

"Costituisce principio generale dell'ordinamento che l'amministrazione, ove non si ritenga competente a decidere l'istanza presentata da un cittadino, è tenuta ad inviarla all'ufficio competente, sia se appartenente alla stessa amministrazione, che a diversa, tenendo informato il richiedente; se necessario l'amministrazione deve, inoltre, fornire il proprio contributo istruttorio (Tar Marche sez. I sent. n. 269/2013; Cass. civ. sez. trib. Sent. n. 4773/2009). Tale principio è normativamente sancito dall'art. 2 comma 3 D.P.R. n. 1199 del 1971 in materia di ricorsi gerarchici, ma è applicabile ad ogni istanza presentata alla P.A. (TAR Catania, sez. I, 22 settembre 2009, n. 1554)" (Tar Torino, sez. I, sent. n. 1136/2013)." **(v.SENTENZA_TRIBUNALE_DI_TARANTO sez. Lavoro,_N._488_2026,che si allega e concerne caso identico).**

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C O IN SUBORDINE ALTRA FORMA NOTIFICATORIA DETERMINATA DAL GIUDICE

Con riferimento alla notifica ai potenziali controinteressati, se il Giudice ne riterrà la presenza e l'opportunità di notifica, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando *in primis* ogni possibile riferimento ad essi, con qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti che potrebbero subire lesioni eventuali, sussistono, i presupposti per autorizzare la notifica *ex* art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia e/o di altro sito web, o mediante qualsiasi altra modalità e ambito scelto dal giudicante, che siano ritenuti utili per pubblicare la notizia.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione di eventuale contraddittorio di controinteressati, il ricorso andrebbe notificato a tutti i potenziali tali, ossia a tutti coloro che potrebbero potenzialmente subire pregiudizio dall'accoglimento della domanda di reinserimento in graduatoria del ricorrente.

Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare tutti i controinteressati. Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato, data 19.02.1990, sentenza n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie e procedure di mobilità, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano. Invero, "*In tema di notificazioni autorizzate dal*

Giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio" (*cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919*).

Pertanto,

SI FA ISTANZA

Affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adìto voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati, con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia o altro sito web che ritenga opportuno; In subordine, di Voler identificare e ordinare una forma di notificazione che ritenga opportuna anche per pubblici proclami ex art. 150 del c.p.c.

CONCLUSIONI

Tanto esposto e premesso, il ricorrente, per come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, *contrariis reiectis*, si chiede all'On.le Tribunale di Reggio Emilia, sezione Lavoro:

1) Voler ordinare, per tutti i motivi detti e/o altri e/o diversi che l'On.le Giudice riterrà congrui e/o di giustizia, il reinserimento del ricorrente nella GPS per il biennio 2026-2028, Sostegno I fascia, ADSS per la Provincia di Reggio Emilia, con riserva in attesa di riconoscimento del titolo estero, previa disapplicazione dell'art. 7, comma 4, lett. E) ii, dell'O.M. 16 febbraio 2026 n. 27, e/o di ogni atto normativo o amministrativo lesivo e contrario al diritto del ricorrente di partecipazione e inclusione nella graduatoria predetta e tutti i diritti annessi;

2) Con vittoria delle spese e competenze del giudizio, da versarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiarando di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Si allegano i seguenti documenti:

Procura difensiva da intendersi in calce al ricorso.

1) Provvedimento di esclusione;
2) Elenco allegato;
3) Domanda GPS 2026-28 con nr. prot.;
4) Domanda di partecipazione 150 preferenze per l'a.s. 2026/2027, con nr. di prot. (restituito tale dal sistema a seguito del corretto inoltro, riguarda anche la c.d.c di esclusione);
5) PEC di inoltro istanza di riconoscimento al MUR;
6) Protocollo MUR dell'Istanza di riconoscimento;
7) Contenuto della richiesta di riconoscimento, inoltrato via PEC all.5) in file a parte;
8) Titolo di studio estero allegato alla GPS e alla domanda di riconoscimento al MUR, con relativa traduzione asseverata;
9) Ulteriore prova dell'invio istanza al MUR riconoscimento, del 05.04.2025, ricevuta pec inviata;
10) **Nota Miur del 2021, competenza per il TFA estero in capo al MUR;**
11) **Nota Miur dell'8 aprile 2024, competenza per il riconoscimento titolo di specializzazione estero in capo al MIUR tramite SIDI RPD;**
12) SENTENZA_TRIBUNALE_DI_TARANTO_N._488_2026_N._R.G._00007345_2025_DEPOSITO_MINUTA_11_02_2026__PUBBLICAZIONE_11_02_2026;
13) C.I. del ricorrente;

14) Esenzione dal versamento del C.U.

15) Contratto in corso

Con ogni più ampia riserva di legge, anche in rapporto al contegno e comportamento avversario delle controparti.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara, infine, che il valore della causa è indeterminato e in base all'autocertificazione prodotta il ricorrente è esente dal versamento del C.U. previsto ordinariamente.

Salvo ogni diritto, Con osservanza.

Bova Marina (RC) lì 15.10.2026

In fede

Avv. Angelo Orlando Avv. Giovanni Tarzia



Firmato digitalmente da:
Orlando Angelo
Firmato il 19/10/2026 22:05
Seriale Certificato: 4377636
Valido dal 26/03/2025 al 26/03/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA